


Allegato sub A)



COMUNE di ROSÀ

Provincia di Vicenza

PIANO GENERALE

&

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Ai sensi del comma 6 art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada)**

**(Approvato con D.C.C. n° 60 del 27.03.1996, in vigore dal
06.05.1996)**

Variante 1/2017

LEGENDA

Parti aggiunte : *IN CORSIVO* e **GRASSETTO CORSIVO**

Parti stralciate : ~~PARTI BARRATE~~

COMUNE DI ROSÀ'

Provincia di Vicenza

PIANO GENERALE E REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Rosà,

Ufficio Tecnico del Comune di Rosà

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Sono oggetto di Regolamento la collocazione, le dimensioni, la tipologia di forme e materiali, i sistemi di illuminazione, nell'ambito del territorio comunale, di:

- a) - cartelli pubblicitari;
- b) - insegne pubblicitarie;
- c) - scritte pubblicitarie su tende solari;
- d) - elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari;
- e) - cartelli stradali indicatori di attività lavorative in genere;
- f) - striscioni, stendardi, drappi e teli pubblicitari;
- g) - manifesti e locandine pubblicitari;
- h) - targhe in genere;
- i) - vetrofanie.

Per il significato dei termini sopraelencati da a) a d) si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento del Codice della Strada".

ART. 2 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda di autorizzazione all'installazione di quanto indicato ai punti b), c), d), e) dell'art. 1 deve essere presentata al Comune di Rosà utilizzando il modulo dallo stesso predisposto, compilato in ogni sua parte e completo di marca da bollo e firma originale del richiedente.

Alla domanda relativa ai suddetti mezzi pubblicitari dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti :

- 1) un riquadro formato A3 o A4 estratto dalla planimetria generale dello strumento urbanistico in scala 1:2000, con, al centro, il sito di installazione; nella planimetria dovranno essere indicati in colore rosso, lungo la strada, eventuali cartelli e mezzi pubblicitari esistenti, nonché i segnali stradali di indicazione, fino a 150 m dal sito di installazione richiesto, se all'esterno dei centri abitati, o fino a 50 m di distanza se all'interno dei centri abitati; dovranno essere indicati eventuali segnali stradali di pericolo e prescrizione fino a 250 m di distanza fuori dai centri abitati o 50 m di distanza entro i centri abitati.
- 2) sezione quotata (escluso nel caso di insegne pubblicitarie poste in aree non aperte al pubblico), in scala 1:100, estesa dal più vicino margine della carreggiata al manufatto, con indicazione della minima altezza da terra di questo;
- 3) n. 2 fotografie panoramiche, prese l'una da una direzione e l'altra dalla direzione opposta, da circa 50 metri di distanza dal sito di installazione e n. 1 fotografia panoramica del sito di installazione, presa dal lato opposto della via;

- 4) bozzetto colorato del manufatto, approssimativamente in scala 1:20, o fotografie-tipo del mezzo pubblicitario, con indicazione delle misure;
- 5) una auto-dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, con cui si dichiara che per il mezzo pubblicitario che si intende collocare e per i relativi sostegni sono assicurate la stabilità e la sicurezza per la circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità; in caso di insegne di dimensioni superiori a 2 mq detta dichiarazione dovrà essere prodotta da un tecnico abilitato, come pure in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto opportuno a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per i mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso;
- 6) copia (anche semplice fotocopia) dell'atto di proprietà dell'immobile in cui sarà collocato il manufatto o benessere del proprietario con allegata copia (anche semplice fotocopia) dell'atto di proprietà;
- 7) autorizzazione dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale in caso di cartello o altro mezzo pubblicitario collocato o visibile, rispettivamente, lungo strada statale o provinciale all'esterno dei centri abitati; nulla osta tecnico in caso di strada statale o provinciale entro centri abitati; in caso di installazione lungo o visibile da strada comunale di confine, dovrà essere presentato il nulla osta del Comune confinante; tutte le suddette autorizzazioni o nulla osta dovranno essere corredate di copia degli elaborati precedentemente elencati al n. 1 e al n. 4, muniti di visto dell'Ente interessato.

Per l'installazione di quanto indicato ai punti f) - g) dell'art. 1, in considerazione del contenuto tempo di esposizione, valgono le norme relative alla pubblicità temporanea nel territorio comunale.

Quanto indicato ai punti h) - i) dell'art. 1 può essere installato senza alcuna autorizzazione, purché nel rispetto di questo Regolamento.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- zona di centri storici o nuclei storici (zone A1 e A2 di P.R.G.), fasce lungo strade di interesse paesaggistico-ambientale, per una larghezza di 100 m per lato a partire dall'asse strada;
- zone estese per attività produttive artigianali-industriali (zone D di P.R.G.);
- zona "Strada Mercato":
 - asse stradale della S.S. 47 "Valsugana" e relative fasce laterali fino a 30 m dall'asse strada, tra le chilometriche 35+300 (Cusinati, incrocio via Brega) e 37+480 (Rosà, incrocio via De Gasperi-Monte Grappa), nonché

tra le chilometriche 38+050 (intersezione roggia "Balbi") e 39+160 (Crocerone).

Detta suddivisione è riportata nella cartografia in scala 1:5000 allegata al presente Regolamento (allegato A).

ART. 4 - DIVIETI E LIMITAZIONI

Oltre a quanto prescritto dall'art. 23 del Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285, come modificato dal D.L. 10.9.1993 n. 360) e dagli artt. 48-49-50-51-52 del Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) vigono i seguenti ulteriori divieti e limitazioni.

DIVIETI

E' vietata l'installazione o la collocazione di :

- cartelli pubblicitari, sull'intero territorio comunale;
- striscioni pubblicitari, tranne che nelle posizioni stabilite o sui sostegni appositamente predisposti dal Comune;
- manifesti pubblicitari, tranne che negli spazi appositamente predisposti o specificatamente autorizzati dal Comune;
- ogni insegna, targa, cartello stradale, tenda solare con pubblicità, posti su manufatti in pietra o ferro o su elementi decorativi di valore artistico o architettonico;

Nelle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale è vietata inoltre l'installazione di :

- ogni forma pubblicitaria con lampeggiamento luminoso;
- insegne, scritte pubblicitarie o vetrofanie che non siano contenute nei fori di facciata esistenti, all'interno di eventuali inferriate, e a condizione che non venga occupata una superficie superiore a 1/10 del foro e vengano rientrate di almeno 10 cm rispetto al piano della facciata; non è comunque consentita l'installazione di insegne o scritte in materiale plastico o simile, del tipo a "cassonetto" o ad elementi "scatolati", illuminate o meno; le insegne e le scritte di tale tipo sono ammesse solamente se realizzate in metallo, ceramica o legno, limitando l'uso di materiale plastico alla parte di lettere o disegni ottenuti per traforo di superficie degli anzidetti materiali consentiti; sono consentite, in numero non superiore a due per ogni esercizio, insegne a bandiera delle dimensioni massime di 1,2x1,2 m realizzate a "traforo" in ferro battuto, ottone, bronzo o rame, con pannello pieno di dimensioni massime non superiori a 0,8x0,8 m, anche illuminate con luce esterna; le insegne a bandiera devono avere forma, caratteri alfabetici, disegni, decorazioni e colori in stile antico; devono avere un'altezza minima dal suolo di 3 m, non possono aggettare per più di 1,5 m nè giungere ad una distanza dal margine carreggiata, misurata in proiezione orizzontale, inferiore a 0,5 m a meno che non siano poste ad altezza di almeno 5 m dal

piano stradale; le insegne di pubblicità di prodotti somministrati o venduti sono ammesse solamente nei fori di facciata esistenti, all'interno di eventuali inferriate, e purché non venga occupato più di 1/10 dell'apertura e vengano arretrate di almeno 10 cm dal piano di facciata; la pubblicità di tali prodotti con insegne a bandiera è consentita solamente per i bar e simili, nell'ambito e con le limitazioni anzidette per tale genere di insegne;

sulle tende solari sono consentite le scritte solamente sulla parte inferiore delle tende, orizzontalmente, con caratteri alti non più di 30 cm; in tutte le zone le attività di ristorazione possono esporre una locandina portamenù, anche luminosa, senza altri elementi pubblicitari;

le insegne, le iscrizioni, le tende solari con scritte, le targhe, devono essere fissate all'edificio cui si riferiscono e solamente al piano terra o al piano rialzato; se le attività da pubblicizzare sono ubicate ai piani superiori, i relativi mezzi pubblicitari possono consistere solamente in una targa all'ingresso dell'edificio e in vetrofanie sulle finestre dei locali ove si svolge l'attività, con limite di sviluppo pari a 1/10 del foro in cui sono applicate.

LIMITAZIONI

Insegne pubblicitarie

All'esterno delle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale devono rispettare i seguenti limiti:

- 3 m di distanza minima, in senso orizzontale, del punto di massimo oggetto dal limite di carreggiata o banchina all'esterno dei centri abitati e, in assenza di barriere delimitanti lo spazio veicolare (cordoli, parapetti, filari di alberi, ecc.) anche entro i centri abitati;
- 0,5 m di distanza minima del punto di massimo oggetto dal limite dello spazio stradale percorribile da autoveicoli (carreggiata, banchina, corsie di manovra, parcheggi, ecc.) all'interno di centri abitati in presenza di barriere delimitanti lo spazio veicolare;
- è consentito, sia fuori che entro i centri abitati, l'oggetto su aree pubbliche di parcheggio e corsie di manovra qualora venga tenuta un'altezza minima dal suolo di 4,5 m; ferme restando le anzidette distanze minime da carreggiata o banchina;

se poste in area liberamente accessibile:

- 2 m e 7,5 m, rispettivamente, di altezza minima e massima dal suolo; l'altezza minima dovrà essere di 3 m in caso di insegna sovrastante una piazza o un marciapiede;
- 5 m e 2 m, rispettivamente, di altezza e larghezza massima dell'elemento scatolare; con limite di 6 mq di superficie sia entro che fuori dai centri abitati; in caso di un'unica insegna addossata a fabbricato l'altezza è elevabile fino ad eguagliare quella della parete vicina, altezza che non può comunque essere superata; mentre la larghezza e la superficie possono superare i limiti anzidetti fino a determinare una superficie di insegna pari al 20% della superficie dell'intera facciata del fabbricato;

se poste in area non liberamente accessibile:

- 7,5 m di altezza massima dal suolo e nessun limite di altezza minima dallo stesso;
- 7,5 m di altezza e larghezza massime dell'elemento scatolare, con limite di 6 mq di superficie sia entro che fuori dai centri abitati; in caso di un'unica insegna addossata a fabbricato l'altezza è elevabile fino ad eguagliare quella della parete vicina, altezza che non può comunque essere superata, mentre la larghezza e la superficie possono superare i limiti anzidetti fino a determinare una superficie di insegna pari al 20% della superficie dell'intera facciata del fabbricato;
- in nessuna zona è consentita l'installazione sul tetto degli edifici, anche sotto forma di singole lettere;
- nella "Strada Mercato" potrà essere imposto su conforme parere della Commissione Edilizia, l'impiego di insegne luminose, anche con parti intermittenti o a colore cangiante; eventuali insegne ad immagine variabile per rotazione di segmenti devono essere illuminate per gli edifici esistenti che non subiscono trasformazione è ammessa l'installazione di nuove insegne pubblicitarie sul fronte prospiciente la .S.S. n. 47 in conformità all'autorizzazione dell'A.N.A.S." ;
- è consentito, solamente all'interno dei centri abitati e tranne che nelle zone di interesse storico o paesaggistico-ambientale il raggruppamento su un unico sostegno di più insegne relative ad attività diverse in posizione prossima all'edificio in cui dette attività vengono svolte, purchè le insegne consistano in pannelli luminosi di identici materiali e dimensioni, che non superino le misure di 1,2 e 0,4 m di larghezza ed altezza rispettivamente, ed in numero non superiore a dodici per sostegno, con distanza minima di 50 m tra sostegni lungo lo stesso lato di strada.

La distanza minima tra i singoli impianti di insegne posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli e a distanza inferiore a 7 m dal margine di carreggiata è di 25 m entro i centri abitati e di 150 m fuori dagli stessi; detti limiti non si pongono per i suddetti impianti a distanza non inferiore a 7 m dal margine di carreggiata ed entro i centri abitati, nonché per insegne in aderenza a fabbricati, mentre sono dimezzati per insegne di dimensioni inferiori a 0,4 x 1,2 m, con possibilità, per il Comune, di ordinarne il raggruppamento come indicato al comma precedente; il singolo impianto di insegne non può superare la larghezza complessiva di 3 m se in area liberamente accessibile, di 7 m se in area non liberamente accessibile.

Le distanze minime tra insegne ed altri mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia veicolare, nonché rispetto ai segnali stradali e ad altri elementi delle strade è stabilita dall'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada.

Striscioni, stendardi, drappi, teli

In aggiunta alle limitazioni temporali disposte dal 10° comma dell'art. 51 del Regolamento del Codice della Strada, deve essere osservata un'altezza minima di 5,5 m dalla strada attraversata dallo striscione. Stendardi, drappi e teli possono essere esposti

soltanto per manifestazioni artistiche, culturali, turistiche o sportive di interesse collettivo, con l'ammissione di pubblicità marginale limitata ad eventuali patrocinatori.

Manifesti e locandine pubblicitari, impianti per pubbliche affissioni

L'affissione di manifesti e locandine pubblicitari, nonché le pubbliche affissioni, possono essere effettuate solamente negli appositi spazi predisposti o autorizzati dal Comune, da individuare su:

- tabelloni ed altre strutture plurifacciali idonee all'affissione di manifesti, tranne che nelle zone A1 e A2;
- superfici delimitate su muri di recinzione o di fabbricati, tranne che nelle zone A1 e A2;
- manufatti di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico (barriere, ponteggi, schermature, ecc.);
- vetrinette ed elementi di arredo urbano con apposito spazio per esposizione o affissione di manifesti di dimensioni non superiori a 1,5 x 1,5 m, ridotte a 0,7 x 1 m nelle zone A1 e A2.

Può inoltre essere effettuata, per le merci o le attività trattate dalle singole ditte, l'affissione di manifesti pubblicitari sulle vetrine degli esercizi, con il limite, nelle zone A1 e A2, di 2 mq per vetrina. E' altresì consentita analoga pubblicità su spazi pubblicitari privati, a cavalletto o simili, delle dimensioni massime di m 1,5 x 1,5, posti in vicinanza della sede dell'attività ed in numero non superiore a due per ditta; nelle zone A1 e A2 le dimensioni massime sono di 0,7 x 1 m; simili spazi pubblicitari, se posti su suolo pubblico, non possono avere dimensioni superiori a m 0,7 x 1 nè essere in numero superiore ad uno per ditta, necessitano inoltre di autorizzazione del Sindaco, su parere conforme della Polizia Municipale, e devono essere rimossi nelle ore serali e notturne; deroghe alle suddette limitazione dimensionali e numeriche possono essere concesse per la pubblicità di manifestazioni quali sagre paesane, gare sportive, concerti, circhi, spettacoli viaggianti, ecc..

Gli impianti pubblicitari per la pubblica affissione di manifesti o locandine devono avere spazi di dimensioni pari o multiple di m 0,7 x 1 e devono essere ubicati in posizione che consenta una facile e totale visione di tutti i lati utilizzati per l'affissione; ogni impianto porterà, in alto al centro o su un lato, una targhetta con la scritta "Comune di Rosà, impianto di pubblica affissione n.".

In base al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, considerato che al 31.12.1995 la popolazione del Comune di Rosà risulta essere di circa 12.100 abitanti, considerato inoltre che la superficie minima degli impianti per le pubbliche affissioni dev'essere non inferiore a 12 mq ogni mille abitanti, viene determinata in 154 mq la superficie complessiva per le pubbliche affissioni. La stessa viene così suddivisa:

- A) 21 mq, pari al 13,64% del totale, per affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal Comune direttamente o indirettamente tramite organismo autorizzato;

B) 122,5 mq, pari al 79,54% del totale, per affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;

C) 10,5 mq, pari al 6,82 % del totale, per affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati diversi dal concessionario del servizio.

Gli spazi per pubbliche affissioni di natura B) dovranno essere contornati o comunque individuati con colorazione verde, quelli di natura C) con colorazione marrone.

Targhe

Devono essere realizzate in metallo, pietra, legno, vetro e materiali trasparenti in genere, con dimensioni massime di 40 x 20 cm per singolo indirizzo e, in caso di più indirizzi latitanti lo stesso ingresso, dovranno essere realizzate ad elementi modulari e con il medesimo materiale e tipo di caratteri.

Elementi di arredo urbano abbinati a spazi pubblicitari

Non è consentita la posa di transenne parapedoni, pensiline, panchine e segnali toponomastici con spazi pubblicitari.

E' consentita, escluso che nelle zone A1 e A2, la posa di segnali per fermata autobus, contenitori per rifiuti, portabiciclette, orologi e indicatori climatici, con annesso spazio pubblicitario di dimensioni non superiori a 1,5 x 1,5 m.

Cartelli stradali indicatori di attività lavorative

I cartelli stradali indicanti attività lavorative non possono essere installati sugli stessi sostegni della toponomastica stradale, né di segnali di direzione; devono inoltre essere posti ad almeno 1 m di distanza dai suddetti segnali.

E' consentita l'installazione di cartelli stradali indicatori di attività lavorative non rientranti nei casi previsti per segnali di industrie di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 400 del 9.2.1979, con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- nelle zone D e nelle loro immediate vicinanze i cartelli dovranno presentare dimensioni di cm 25 x 125 e colori previsti dalla suddetta Circolare per i segnali tipo industria; devono essere collocati e raggruppati nelle posizioni e nel numero stabiliti dal Comune;
- nelle rimanenti zone i cartelli indicatori di attività lavorative prive dei requisiti per segnali di industria (v. allegato "B") devono presentare dimensioni di 100 x 20 cm, ridotte a 80 x 15 cm nelle zone A1 e A2, non possono essere installati in numero complessivo sul territorio comunale superiore a tre per ogni ditta e, visibili e leggibili da uno stesso punto di osservazione, in numero complessivo superiore a sedici; non possono essere collocati ad altezza inferiore a 1,5 m o superiore a 4 m dal suolo; devono presentare un colore di fondo omogeneo e caratteri di colore contrastante, differenziati per categorie di attività come di seguito definito; su 1/4 della tabella può essere riportato anche un marchio o un simbolo nei caratteri tipici, impiegandovi un colore di fondo a scelta;

Categorie di attività e colori relativi:

1. laboratori artigianali in genere, magazzini all'ingrosso e depositi, imprese di costruzioni, autofficine, elettrauto, autocarrozzerie, autoconcessionari, negozi e magazzini al minuto: grigio chiaro con scritte bianche;
2. alberghi, ristoranti, bar e simili: bianco con scritte blu.

ART. 5 - DEROGHE

Sono ammesse insegne, anche luminose, di tipo e colorazione loro proprie per:

1. Forze di sicurezza;
2. Guardia Medica o pronto soccorso;
3. Farmacie, la cui insegna di tipo unificato per tutto il territorio comunale dovrà consistere in una croce verde a quattro bracci uguali, luminosa con luce fissa; possono inoltre esporre una bacheca luminosa con riportati i turni di servizio;
4. Uffici postali;
5. Enti di pubblica utilità in servizio continuativo o notturno;
6. Edifici municipali adibiti a servizi, banche, cinema: sulla loro facciata è consentita, pure in zona A, l'installazione di insegne costituite da lettere singole anche luminose.
- 7. Ulteriori deroghe agli artt. del presente regolamento potranno essere concesse dalla Giunta Comunale.**

ART. 6 - DURATA DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IN-STALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO

L'autorizzazione all'installazione di materiale pubblicitario, in regola con l'imposta sulla pubblicità e riferita ad attività in esistenza, ha durata:

- illimitata per i manufatti posti completamente in area privata e non in vista delle strade;
- triennale per i manufatti in vista delle strade, nonché per i cartelli stradali indicatori di attività lavorative e per la segnaletica tipo "industria".

In quest'ultimo caso, in vista della scadenza, è possibile fare domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di cessazione dell'attività pubblicizzata si procede come indicato nell'art. 10.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

ART. 7 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni insegna pubblicitaria, nonché su ogni cartello stradale indicatore di attività lavorativa dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) data di scadenza;
- e) progressiva chilometrica del punto di installazione (solo lungo strade statali).

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 8 - STATO DI CONSERVAZIONE

Le insegne pubblicitarie, le targhe, gli elementi di arredo urbano con spazio pubblicitario, i cartelli stradali indicatori di attività lavorative, devono essere mantenuti in condizioni decorose a cura dei titolari di autorizzazione, incluso il relativo materiale di sostegno.

Qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stato di conservazione venga ritenuto indecoroso o venga constatata l'inidoneità statica dei manufatti, il Sindaco può richiedere la necessaria manutenzione o la rimozione entro il termine massimo di sessanta giorni. In caso di inottemperanza il Comune procede alla rimozione a spese dell'inadempiente, addebitando allo stesso le spese di rimozione, immagazzinaggio e custodia in ragione, queste ultime, di 1 ~~ECU~~^{euro}/giorno di detenzione fino ad un tempo massimo di due anni, dopodiché, con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

ART. 9 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DI MATERIALE ABUSIVO, SANZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni forma pubblicitaria deve essere specificamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale prima dell'esposizione, con esclusione della sola apposizione di scritte pubblicitarie su tende solari, vetrofanie e targhe, che dovranno comunque essere conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. E' esclusa da

specifica autorizzazione l'affissione di manufatti pubblicitari negli spazi appositamente predisposti o autorizzati dal Comune, fermi restando gli obblighi di legge in tema di pubblicità e pubbliche affissioni nel territorio comunale.

Ogni forma di pubblicità abusivamente installata, o non conforme all'autorizzazione comunale, se rilasciata, è soggetta a sanzione amministrativa di ~~€ 500.000~~ **€ 258,23** (artt. 94 e 97 L.R. 27.5.1985 n. 61) e, se non sanabile perché in contrasto con il presente Regolamento, oltre alla suddetta sanzione vige l'obbligo di rimozione previa ordinanza del Sindaco.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione il materiale pubblicitario, inclusi i supporti di sostegno (pali, telai, zanche, ecc.), deve essere rimosso a cura e spese del titolare dell'autorizzazione che dovrà pure provvedere al ripristino dei luoghi o dei manufatti su cui insistevano. In caso di sola sostituzione del materiale pubblicitario i sostegni possono essere mantenuti per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data di rimozione, da comunicarsi al Comune, del materiale da sostituire.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione da parte della ditta interessata, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, il materiale rimosso sarà sequestrato sino all'avvenuto pagamento della sanzione e delle spese di rimozione.

ART. 10 - RIMOZIONE ANTICIPATA

In caso di rimozione anticipata del materiale pubblicitario per fatto proprio dell'interessato o per disposizione dell'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblica necessità o interesse, dovrà essere rimborsata al titolare di autorizzazione solamente una somma pari all'importo relativo al periodo di mancato utilizzo della pubblicità, sempre che già sia stata pagata. La rimozione dovrà essere effettuata dall'obbligato entro il termine assegnato al Sindaco, termine che non potrà essere inferiore a quindici giorni dalla data di notifica.

La rimozione dovrà comprendere anche eventuali elementi di sostegno, nonché il ripristino dei manufatti o del sito dell'impianto.

In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di rimozione, vi provvederà il Comune a spese dell'inadempiente, senza che a questo venga rimborsata la somma corrispondente all'imposta relativa al periodo di pubblicità non utilizzato e con addebito, invece, delle spese di immagazzinaggio e di custodia in ragione di 1 ~~€~~ **€uro**/giorno di detenzione fino ad un tempo di un anno, dopodiché con preavviso di sessanta giorni all'interessato, il Comune potrà procedere alla rottamazione.

Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di pubblico interesse. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette in corso di utilizzazione al momento dello spostamento e

convenzionate con il Comune, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede, oppure rinunciare alla stessa ottenendo dal Comune il rimborso di quanto già corrisposto per il periodo di mancato utilizzo dell'impianto.

**ART. 11 - ADEGUAMENTO DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI ALL'ENTRATA
IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

I mezzi pubblicitari di cui all'art. 1 installati in base ad autorizzazioni in essere all'atto di entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati per i quali occorresse provvedere ad uno spostamento si procede come dal 2° comma dell'art. 58 del Regolamento del Codice della Strada.

Gli allegati "A" e "B" fanno parte integrante del Regolamento.

Il presente Regolamento abroga le disposizioni in contrasto con esso contenute in normative comunali vigenti all'entrata in vigore dello stesso.